



Commissione Federale Acque e Impianti

Regolamento 2009

Art. 1

L'acquisizione - a qualsiasi titolo - di acque, pubbliche o private, e di impianti, costituisce impegno primario della Federazione che prevede, quale obiettivo fondamentale, lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva nonché il perseguimento degli scopi statutariamente previsti.

Ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nazionale, della difesa e del miglioramento dell'ambiente naturale - con giusto riguardo agli impianti di proprietà o in concessione - la Federazione si avvale della collaborazione delle Guardie Giurate Volontarie.

Art. 2

Alle Sezioni Provinciali convenzionate è affidato il compito di assolvere agli obblighi ittiogenici derivanti dai contratti in essere, provvedendo alla predisposizione del "piano semine annuale" ed alla relativa esecuzione.

I piani di semina, accompagnati da una stima di spesa, vengono preventivamente esaminati dalla Commissione Federale Acque e Impianti ai fini del successivo inoltro all'Organo Deliberante per la relativa valutazione.

Art. 3

Organo consultivo del Consiglio Federale, nella materia di acque ed impianti, è la Commissione Federale Acque e Impianti (C.F.A.I.).

La Commissione è composta da 11 membri nominati dal Consiglio Federale.

Resta in carica per un quadriennio ed è presieduta da un Consigliere Federale (Coordinatore).

Su indicazione del Coordinatore il Consiglio Federale può nominare, tra i componenti, un Vice Presidente che, all'occorrenza, possa sostituirlo.

La nomina dei componenti la Commissione terrà conto anche delle esigenze di rappresentanza delle regioni nelle quali vi siano acque o impianti convenzionati:

Al singolo componente potrà venire assegnato specifico incarico in materia di:

- Vigilanza;
- demanio marittimo;
- acquisizione impianti natatori

Art. 4

Alla Commissione è demandata espressione di parere in ordine a:

- o proposte di acquisizione, in qualsiasi forma, di acque ed impianti destinati alle attività federali;
- o proposte di rinnovo, o cessazione delle convenzioni in essere, che abbiano per oggetto acque o impianti;
- o congruità dei piani di semina e delle opere ittogeniche in genere;
- o richieste di contributo straordinario per la gestione e/o manutenzione degli impianti convenzionati;
- o iniziative correlate alla attività della Vigilanza;
- o argomenti diversi, su richiesta degli Organi Federali, di pari pertinenza.

Il parere della Commissione è obbligatorio solo per :

- o proposte di nuova acquisizione di acque ed impianti;
- o proposte di rinnovo convenzione, in caso di durata pluriennale e nel caso le diverse condizioni economiche presentino aumento del 20 % rispetto alle precedenti;
- o richieste di contributi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (*eurocinquemila//00*)

Nell'espressione di parere la Commissione terrà conto degli indirizzi generali in materia di gestione di acque e impianti formulati dal Consiglio Federale - beninteso che ogni proposta di nuova convenzione nonché domanda di contributo a carattere straordinario indirizzate alla Sede Centrale saranno opportunamente valutate dal Comitato Regionale competente.

In caso di necessità o urgenza il parere dei componenti la Commissione potrà essere acquisito via telematica.

Per l'espletamento dei compiti la Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni alla Federazione.



I pareri favorevoli saranno seguiti da proposte di deliberazione presentate alla Giunta Esecutiva o al Consiglio.

Pari procedura si seguirà per le valutazioni contrarie ai fini di una eventuale diversa determinazione da parte dell'Organo deliberante.

In sede di riunione la Commissione valuterà le istanze e le proposte pervenute entro il 15^{mo} giorno antecedente la data della riunione - salvo casi di documentata urgenza e, comunque, non imputabile a ritardi da parte dei soggetti richiedenti.

Art. 5

La Riunione di Commissione è convocata dal Coordinatore, di norma, tre volte l'anno.

Ulteriori riunioni dovranno essere autorizzate dal Presidente Federale.

Art. 6

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del dipendente federale addetto al Settore.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Federale in data 20 febbraio 2009.